

# **AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA**

## **DISCIPLINARE**

### **PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, DEI PRESTATORI DI SERVIZI, DEGLI ESECUTORI DI LAVORI, E PER L'ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate ED A QUELLE IN ECONOMIA.**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché le procedure di aggiornamento, dell'Albo dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi e degli Esecutori di lavori (in seguito, più brevemente "Operatori economici") dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (in seguito, più brevemente, "Azienda").

2. Con l'istituzione dell'Albo si intendono introdurre criteri di individuazione e di selezione degli offerenti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza degli Operatori economici. L'iscrizione all'Albo ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche meglio individuate al successivo art. 2.

3. In conformità e nei limiti di cui all'art. 125, commi 8 e 11 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., così come ribadito dall'Autorità di Vigilanza dei contratti Pubblici nella propria Determinazione n. 2 del 6.04.2011, l'Albo sarà utilizzato dall'Azienda come strumento di identificazione degli Operatori economici qualificati a fornire beni e servizi e ad eseguire lavori "in economia", mediante le procedure alternative all'evidenza pubblica, per le singole tipologie di affidamento di seguito meglio elencate:

A) per fornire "beni e servizi":

a) in "affidamento diretto"

per importi fino a Euro 39.999=;

b) in "cottimo fiduciario"

per importi compresi tra Euro 40.000= e 193.000=;

B) per eseguire "lavori":

c) in "affidamento diretto"

per importi lavori fino a Euro 39.999=;

d) in "cottimo fiduciario"

per importi compresi tra Euro 40.000= e 200.000=.

4. L'Albo potrà essere inoltre utilizzato per l'effettuazione delle "Procedure negoziate" di lavori, forniture e servizi disciplinate dall'art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, ivi compresi i lavori di importo complessivo inferiore ad Euro 1.000.000= di cui all'art. 122, co. 7 dello stesso D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

5. Gli importi di cui ai superiori commi 3 e 4 si intendono tacitamente variati in conformità ed in adeguamento a diverse soglie eventualmente modificate da provvedimenti normativi e regolamentari adottati dalle competenti Autorità nel periodo di validità degli elenchi costituenti l'Albo.

6. Gli affidamenti verranno conferiti in base a quanto disposto dal citato art. 125 del D.Lgs. 163/06 e secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" dell'Azienda, vigente al momento dell'avvio della "procedura negoziata", fatto salvo eventuali ulteriori specifiche indicate negli "Avvisi" relativi ai singoli affidamenti.

7. Resta ferma la facoltà dell'Azienda di non ricorrere agli Operatori economici iscritti all'Albo, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti fattispecie:

- a) quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
- b) qualora l'Azienda, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli Operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri Operatori economici ritenuti idonei.

## **Art. 2**

### **Composizione dell'Albo**

1. L'Albo risulta articolato nelle seguenti Sezioni:

- a) Sezione I: Fornitori di beni;
- b) Sezione II: Prestatori di servizi;
- c) Sezione III: Esecutori di lavori.

2. Le Sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in "Categorie" per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato 1 al presente Disciplinare. L'Azienda si riserva la facoltà di integrare/variare le categorie merceologiche previste in sede di prima applicazione, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.

3. Nell'ambito delle suddette Categorie, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto. Ogni singolo affidamento farà capo ad un Responsabile del Procedimento / Direttore dell'esecuzione, cui è demandata, tra l'altro, la competenza di intrattenere rapporti con il soggetto incaricato.

4. L'identificazione e la scelta delle Categorie merceologiche alle quali gli Operatori economici fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori intendono essere iscritti, corrispondono all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. / Albo di appartenenza. Ad ogni Operatore economico verrà attribuita una "capacità contrattuale" determinata in relazione ai requisiti economici dichiarati in sede di istanza di iscrizione all'Albo.

5. Per ciascuna tipologia d'incarico di cui al superiore comma 2, gli elenchi costituenti l'Albo saranno suddivisi in "Fasce di importi", corrispondenti alla cosiddetta "capacità contrattuale" degli istanti, così come di seguito individuate:

- Fascia 1: affidamento di lavori/forniture/servizi di importo fino ad Euro 20.000=;
- Fascia 2: affidamento di lavori/servizi/forniture di importo compreso tra Euro 20.001= e fino ad Euro 75.000=;
- Fascia 3: affidamento di lavori/servizi/forniture di importo superiore ad Euro 75.001=.

6. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 163/06 gli importi per l'affidamento delle forniture/servizi/lavori oggetto del presente Disciplinare, verranno determinati con applicazione prioritaria dell'Elenco Prezzi Unitari di cui alla L.R. 20.06.1996, n. 12, art. 42 e s.m.i. (per la Sezione III: Esecuzione lavori) e con applicazione di listini e prezziari di beni e servizi normalmente in uso a livello regionale nonché mediante rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza (per le Sezioni I e II: Forniture di beni e Prestazioni di servizi).

### **Art. 3** **Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo, nelle Sezioni I e II (Fornitori di beni e Prestatori di servizi) gli Operatori economici in possesso di:

**A) Requisiti generali :**

- a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 (iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per una attività – descritta alla voce “Oggetto sociale” – corrispondente ad una o più delle Categorie merceologiche riportate nell’”Elenco delle Categorie merceologiche “ – Allegato 1 al presente Disciplinare).

Nota: Il possesso di tali requisiti dovrà essere “autocertificato” con le modalità di cui al D.p.R. 28.12.2000, n. 445, con la specifica dichiarazione predisposta nel Modello di richiesta di iscrizione allegato all’Avviso pubblico di istituzione dell’Albo, da produrre in sede di presentazione dell’istanza.

**B) Capacità economico finanziaria :**

- c) fatturato globale d’Impresa degli ultimi 3 (tre) esercizi [art. 41, comma 1, lett. c) – primo periodo, del D.Lgs. 163/06];

Nota: Il fatturato globale deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi d’importo (intese come valore massimo) per cui si richiede l’iscrizione nelle varie Categorie (Es.: qualora si richieda l’iscrizione in una Categoria in Fascia 3, il fatturato globale deve essere almeno pari ad Euro 193.000=).

Per i soggetti di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che richiede l’iscrizione.

Per gli Operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 (tre) anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / 3) x anni di attività)].

- d) fatturato specifico realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi con riferimento alle prestazioni per cui si richiede l’iscrizione all’Albo [art. 41, comma 1, lett. c) – secondo periodo, del D.Lgs. 163/06].

Nota: Si richiamano le note esplicitate al superiore punto c).

Il possesso di tali requisiti dovrà risultare dalla specifica “Scheda requisiti” predisposta in fac-simile ed allegata all’Avviso pubblico di istituzione dell’Albo, da produrre in sede di presentazione dell’istanza.

**C) Capacità tecnica e professionale :**

- e) possesso di adeguate dotazioni tecniche e capacità organizzativo – gestionale [art. 42, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/06].

Nota: Il possesso di tali requisiti dovrà risultare dalla specifica “Scheda requisiti” predisposta in fac-simile ed allegata all’Avviso pubblico di istituzione dell’Albo, da produrre in sede di presentazione dell’istanza.

2. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo, nella Sezione III (Esecutori di lavori) gli Operatori economici in possesso di attestazione SOA, per le Categorie e per i limiti di affidamento ivi risultanti. Sono inoltre ammessi all'iscrizione – per affidamenti di importo pari o inferiore ad Euro 150.000= – gli Operatori economici comunque in possesso di:

**A) Requisiti generali :**

- a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 (iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per una attività – descritta alla voce “Oggetto sociale” – corrispondente ad una o più delle Categorie di lavori riportate nell’”Elenco delle Categorie merceologiche “ – Allegato 1 al presente Disciplinare).

Nota: Il possesso di tali requisiti dovrà essere “autocertificato” con le modalità di cui al D.p.R. 28.12.2000, n. 445, con la specifica dichiarazione predisposta nel Modello di richiesta di iscrizione allegato all’Avviso pubblico di istituzione dell’Albo, da produrre in sede di presentazione dell’istanza.

**B) Capacità economico finanziaria :**

- c) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’Impresa degli ultimi 5 (cinque) anni [art. 40, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e art. 90, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/10];

Nota: Il fatturato dei lavori eseguiti direttamente deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi d’importo (intese come valore massimo) per cui si richiede l’iscrizione nelle varie Categorie (Es.: qualora si richieda l’iscrizione in una Categoria in Fascia 3 il fatturato globale deve essere almeno pari ad Euro 200.000=).

Per i soggetti di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 il requisito del fatturato deve essere posseduto integralmente dal consorzio che richiede l’iscrizione.

Per gli Operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di 5 (cinque) anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / 5) x anni di attività]).

- d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dei lavori eseguiti negli ultimi 5 (cinque) anni [art. 40, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e art. 90, comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/10];

Nota: Il possesso di tali requisiti dovrà risultare dalla specifica “Scheda requisiti” predisposta in fac-simile ed allegata all’Avviso pubblico di istituzione dell’Albo, da produrre in sede di presentazione dell’istanza.

**C) Capacità tecnica e professionale :**

- e) possesso di adeguate attrezzature tecniche [art. 40, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e art. 90, comma 1, lett. c) del D.P.R. 207/10].

Nota: Il possesso di tali requisiti dovrà risultare dalla specifica “Scheda requisiti” predisposta in fac-simile ed allegata all’Avviso pubblico di istituzione dell’Albo, da produrre in sede di presentazione dell’istanza.

3. Gli Operatori economici di cui ai commi 1 e 2 potranno proporre domanda di iscrizione all’Albo con le seguenti limitazioni:

- a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima Categoria merceologica;
- b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima Categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima Categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- d) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’Albo. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c..

4. Qualora i soggetti richiedenti incorrano in uno dei divieti di cui al superiore comma 3, ai fini dell’iscrizione all’Albo, l’Azienda prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

5. Gli Operatori economici iscritti all’Albo devono comunicare ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale e societaria oltre che di tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi della variazione intervenuta, tramite le stesse modalità previste per l’iscrizione all’Albo.

**Art. 4**  
**Modalità di iscrizione all'Albo**

1. Gli Operatori economici interessati ad iscriversi all'Albo dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori dell'Azienda dovranno farlo esclusivamente utilizzando le modalità previste nell'Avviso pubblico per la formazione dell'Albo stesso, entro il termine ivi indicato, allegando la prescritta documentazione.

2. In relazione alla strutturazione dell'Albo di cui al superiore art. 2, l'iscrizione può essere richiesta per più Sezioni e per più Categorie comprese nelle stesse Sezioni. Nell'ambito di una singola Categoria è possibile richiedere l'iscrizione per una sola Fascia d'importo.

**Art. 5**  
**Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo**

1. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo sarà effettuato dai componenti del "seggio di gara per l'affidamento di lavori in economia" individuati con Provvedimento Presidenziale del 14.09.2009 che verificheranno il possesso dei requisiti dei richiedenti, ai fini dell'iscrizione all'Albo.

2. L'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione degli Operatori economici istanti all'Albo nelle categorie merceologiche di pertinenza, si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. In tale sede sarà valutata la completezza e la regolarità della documentazione presentata e verranno assunte, se necessario, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione e dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso di cui alla Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i..

3. Qualora la domanda sia incompleta l'Azienda provvederà a chiedere le opportune integrazioni, indicando le informazioni e la documentazione carente o mancante, specificando le modalità e le tempistiche di inoltro. Dalla data d'invio della richiesta di integrazione, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 2 si interrompe ed inizierà a decorrere nuovamente, per intero, a partire dalla data di presentazione delle integrazioni. In mancanza della presentazione della documentazione integrativa si farà comunque riferimento al termine iniziale di cui al comma 2. Il mancato rispetto dei termini ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso al richiedente. Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'Albo soltanto al momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate e comunque in occasione del primo aggiornamento utile.

4. Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo ne viene data comunicazione al richiedente.

5. Verranno inseriti nell'Albo tutti i soggetti che hanno presentato domanda nei termini indicati e per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti. Gli Operatori economici saranno inseriti nelle Sezioni e Categorie (art. 2, comma 2) per le quali hanno dimostrato il possesso dei requisiti e nella "Fascia d'importo" (art. 2, comma 5) per cui hanno fatto richiesta, secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di iscrizione all'Albo, corrispondente alla data e al numero di protocollo attribuito in sede di ricezione della documentazione da parte dell'Azienda.

6. Per gli Operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 (Fornitori di beni e Prestatori di servizi), la "capacità contrattuale" di cui all'art. 2, comma 5, per ogni singola Categoria, sarà dedotta dalla sommatoria degli importi esposti nella "*Scheda requisiti*" di cui al superiore art. 3, comma 1, lett. B) e riepilogati nelle apposite dichiarazioni contenute nel Modulo di domanda di iscrizione. Qualora i requisiti documentati rientrino in una Fascia superiore a quella per la quale è stata formulata la richiesta di iscrizione, la stessa avverrà comunque per la Fascia per la quale è stata presentata l'istanza. Nel caso in cui venga documentato il possesso di requisiti per una Fascia inferiore rispetto a quella per cui si chiede l'iscrizione, la stessa avverrà comunque per la Fascia inferiore.

7. Per gli Operatori economici di cui all'art. 3, comma 2 (Esecutori di lavori) non in possesso di qualificazione SOA, la "capacità contrattuale" – determinata in analogia ai criteri esplicitati al superiore comma 6 – sarà limitata ad Euro 150.000=. Nel caso di Operatori economici in possesso di attestazione SOA che chiedono l'iscrizione all'Albo per l'esecuzione di lavori, si farà riferimento alla Categoria e Classifica d'iscrizione risultante nella stessa attestazione.

8. Le istanze pervenute successivamente al termine di scadenza fissato dall'Avviso pubblico saranno esaminate ed inserite negli elenchi in occasione del primo aggiornamento utile degli stessi.

9. Le istanze di iscrizione all'Albo saranno escluse se:

- a) prive dei requisiti di ammissione richiesti;
- b) contenenti dichiarazioni mendaci;
- c) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

10. L'elenco degli Operatori economici iscritti all'Albo è depositato presso la Direzione dell'Azienda e viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda con le sole indicazioni di denominazione, ragione sociale, sede legale e capacità contrattuale.

## **Art. 6**

### **Procedure di gestione e di aggiornamento dell'Albo**

1. In sede di prima applicazione l'Albo avrà validità per il periodo decorrente da ottobre 2011 a dicembre 2014. Per i trienni successivi si procederà ad emettere specifici avvisi per la formazione di nuovi elenchi aggiornati.

2. Le domande d'iscrizione all'Albo possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno solare impiegando la medesime procedure previste nell'Avviso pubblico originario di cui all'art. 4. L'elenco sarà comunque aggiornato nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno. Il primo aggiornamento è previsto al mese di gennaio 2012.

3. Le verifiche e gli aggiornamenti semestrali, nonché l'esame delle nuove domande, saranno effettuate con le medesime modalità e tempistiche di cui all'art. 5.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Operatori economici iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Albo, una richiesta di conferma dell'iscrizione stessa, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. In sede di prima applicazione il rinnovo deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2012. In caso di ritardata presentazione della richiesta di conferma dell'iscrizione troveranno applicazione le modalità di nuova iscrizione di cui ai commi 2, 3 e 5.

5. Le nuove domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo. Le nuove domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché le conferme dell'iscrizione da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione.

6. L'Azienda, periodicamente, potrà richiedere agli iscritti all'Albo, aggiornamenti relativi alla documentazione a suo tempo presentata per l'iscrizione.

7. In occasione dell'invito ad una "procedura negoziata", l'idoneità del fornitore/prestatore/esecutore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Albo.

8. In occasione di ogni invito a presentare offerta, gli Operatori economici interpellati hanno l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai norma dell'art. 41 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede d'iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

## **Art. 7 Utilizzazione dell'Albo**

1. La costituzione degli elenchi previsti nell'Albo non pone in essere alcuna graduatoria di merito degli Operatori economici, ma semplicemente precostituisce una banca dati per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata – nei limiti d'importo di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del presente Disciplinare – entro la “capacità contrattuale” relativa all'importo del servizio da affidare.

2. L'individuazione dell'Operatore economico ed il successivo affidamento avverrà in base a quanto disposto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e secondo quanto stabilito dal “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia” dell'Azienda vigente al momento dell'avvio della procedura negoziata. Più in particolare verranno adottati i seguenti criteri e principi:

- a) il principio della rotazione nella scelta degli Operatori economici inseriti negli elenchi dell'Albo;
- b) il divieto di cumulo degli affidamenti;
- c) la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta all'Operatore economico alle tipologie di affidamenti delle quali necessita l'Azienda, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle Categorie cui si riferiscono i servizi da affidare;
- d) affidamento del lavoro/servizio/fornitura, al soggetto che presenterà l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda.

3. In ogni caso, la non appartenenza dell'Operatore economico, individuato attraverso il criterio della rotazione, alla fascia di “capacità contrattuale” corrispondente all'importo presunto della gara o la verificata impossibilità dello stesso a corrispondere alla richiesta tecnica inerente il lavoro/servizio/fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore dell'Operatore economico successivo nell'ordine della categoria merceologica interessata.

## **Art. 8 Sospensione e cancellazione dall'Albo**

1. E' prevista la sospensione automatica dall'operatività dell'Albo, per il periodo di un anno, per gli Operatori economici che:

- a) non adempiono alla dovuta comunicazione scritta del cambio d'indirizzo o di variazioni della struttura aziendale o societaria o di qualunque altro dato comunicato in sede di iscrizione;
- b) allo scadere dell'anno solare non presentano la prescritta richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.

2. E' prevista la cancellazione automatica dall'operatività dell'Albo, per l'intero periodo di validità dell'elenco, per gli Operatori economici che:

- a) decadono dal possesso di uno o più requisiti d'iscrizione di cui all'art. 3 del presente Disciplinare senza darne comunicazione all'Azienda, chiedendo la sospensione volontaria;
- b) non rispondono all'invito a partecipare a 2 (due) procedure, qualora all'inoltro dell'invito non segua, da parte del concorrente interessato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare alle future procedure di affidamento dell'Azienda;
- c) abbiano rinunciato/abbandonato un lavoro/servizio/fornitura già affidato;
- d) siano stati soggetti ad applicazione di penali, nello svolgimento di affidamenti dell'Azienda, il cui ammontare abbia raggiunto il 10% (dieci percento) dell'importo dell'affidamento stesso;
- e) abbiano in corso procedure di concordato o fallimento;

- f) non abbiano confermato, qualora prevista nella procedura di affidamento, l'offerta economica e/o tecnica formulata in sede di gara;
- g) non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai lavori/servizi/forniture loro affidate dall'Azienda;
- h) abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Azienda;
- i) abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici e dai competenti Organi istituzionali in materia di assistenza e previdenza (Certificazione DURC).

3. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo potrà essere altresì adottato su espressa richiesta degli interessati oltre che su motivata proposta degli Uffici competenti.

4. Il procedimento di sospensione sarà avviato con la comunicazione all'Operatore economico tramite lettera raccomandata o PEC – Posta Elettronica Certificata, con fissazione del termine di 15 (quindici) giorni consecutivi per eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Azienda si pronuncerà definitivamente.

5. L'Azienda si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione degli Operatori economici cancellati.

#### **Art. 9 Controlli a campione**

1. Ai fini della tenuta dell'Albo, l'Azienda dispone la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di iscrizione. Il campione è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) degli iscritti, effettuando il sorteggio sull'insieme degli Operatori economici iscritti al 31 dicembre di ogni anno.

2. Indipendentemente dalle verifiche a campione di cui al comma 1, l'Azienda effettuerà idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede d'iscrizione.

#### **Art. 10 Facoltà dell'Azienda**

1. L'iscrizione all'Albo da parte degli Operatori economici interessati non costituisce alcun impegno per l'Azienda di dare obbligatoriamente corso alla procedura di "acquisizione in economia" per le categorie merceologiche ivi presenti. L'adozione dell'Albo non preclude quindi la possibilità per l'Azienda di ricorrere comunque a procedure ad "evidenza pubblica" anche per le categorie presenti nell'Albo.

2. In relazione alla facoltà di cui al comma 1, ne discende pertanto che l'Azienda, in base alle proprie esigenze, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o affidamenti diretti agli Operatori economici iscritti all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto, ovvero sia stato dato corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco degli iscritti.

3. Qualora nell'Albo non siano presenti o siano presenti Operatori economici in numero insufficiente, l'Azienda può richiedere il preventivo di spesa ad ulteriori soggetti non iscritti all'Albo. E' inoltre

facoltà dell'Azienda avvalersi di Operatori economici non iscritti all'Albo qualora il lavoro/servizio/fornitura sia garantito da privativa industriale o è commercializzata da venditori esclusivi, per le prestazioni che richiedano particolari attrezzature e specializzazioni, nonché in tutti i casi in cui venga ravvisata la necessità.

4. L'Azienda, preso atto delle peculiarità del bene/servizio/lavoro da acquisire, in deroga al principio di rotazione, può procedere all'invito esclusivo di Operatori economici aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico finanziari. Nelle stesse fattispecie, l'Azienda può invitare tutti i soggetti iscritti all'Albo nella categoria merceologica interessata.

#### **Art. 11 Pubblicità**

1. Tramite l'Albo delle pubblicazioni (esposto presso la sede dell'Azienda) ed il proprio sito URL – [www.arevda.it](http://www.arevda.it) – l'Azienda dà pubblicità dei seguenti documenti:

- a) Avviso pubblico per la formazione dell'Albo dei Fornitori di beni, Prestatori di servizi e degli Esecutori di lavori (compresa la relativa modulistica per la presentazione delle candidature);
- b) Elenco degli Operatori economici iscritti;
- c) Esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 8, primo periodo, e comma 11, primo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

2. L'Azienda si riserva di attivare diverse adeguate forme di pubblicità in concomitanza di eventuali ulteriori specifiche esigenze e/o in dipendenza di intervenute nuove prescrizioni normative.

#### **Art. 12 Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. si evidenzia che i dati personali acquisiti dall'Azienda in fase di formazione e gestione dell'Albo saranno raccolti e trattati dalla struttura competente nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono stati richiesti.

2. In conformità al disposto di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in sede di presentazione delle istanze, gli Operatori economici richiedenti l'iscrizione dovranno, tra l'altro, produrre un documento informativo opportunamente sottoscritto "per presa visione".

\* \* \*

## ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

### **SEZIONE I:           FORNITORI DI BENI**

---

CATEGORIA A)	Prodotti di cancelleria e ufficio in genere;
CATEGORIA B)	Apparecchiature fotocopiatrici e da calcolo;
CATEGORIA C)	Apparecchiature informatiche, software e audiovisive;
CATEGORIA D)	Elementi d'arredo per uffici e archivi;
CATEGORIA E)	Mobili e arredamenti.

### **SEZIONE II:         PRESTATORI DI SERVIZI**

---

CATEGORIA F)	Manutenzione apparecchiature fotocopiatrici e da calcolo;
CATEGORIA G)	Manutenzione apparecchiature informatiche, software e audiovisive;
CATEGORIA H)	Pulizia di edifici e uffici.

### **SEZIONE III:       ESECUTORI DI LAVORI**

---

CATEGORIA I)	Manutenzione di opere edili;	(Cat. OG 1)
CATEGORIA J)	Manutenzione di impianti idrico-sanitari;	(Cat. OS 3)
CATEGORIA L)	Manutenzione e gestione di impianti termici;	(Cat. OS 28)
CATEGORIA M)	Manutenzione di impianti elettrici;	(Cat. OS 30)
CATEGORIA N)	Manutenzione di opere da falegname;	
CATEGORIA O)	Manutenzione di opere da fabbro;	
CATEGORIA P)	Manutenzione di opere da decoratore;	
CATEGORIA Q)	Manutenzione e gestione di aree verdi.	

\* \* \*